



**COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno**

AREA TECNICA LLPP. E AMBIENTE

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 49 DEL 15/07/2020

**OGGETTO: ORDINANZA PER LA REGOLAMENTAZIONE ATTIVITÀ CANTIERISTICHE
E SIMILI E PER LA SALVAGUARDIA DEL RIPOSO E QUIETE DEI CITTADINI DAL
20/07/2020 AL 4/09/2020.**

VISTA la richiesta da parte del Sindaco, prot. n.9447 del 15/07/2020 per regolare i rumori derivanti da cantieri e simili per garantire riposo e quiete ai cittadini e ospiti durante il periodo estivo, in analogia con quanto già eseguito in passato;

DATO ATTO che il Piano di classificazione acustica individua diverse classi territoriali, alle quali comunque tutti gli operatori devono attenersi;

VISTA la Legge quadro sull'inquinamento acustico del 26/10/1995 n. 447, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.C.M. 1° marzo 1191 sui limiti massimi di esposizione al rumore ammissibili negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16/04/1999 n. 215;

VISTO il Regolamento Comunale per la Disciplina delle attività rumorose, approvato con Delibera di C.C n.32 del 30/04/2015, modificato con Delibera di C.C n.5° 2 del 19/08/2015 e n. 38 del 06/06/2018 (cito: titolo II Attività rumorose a carattere temporaneo- capo 1 art 10 con limitazione orario dei cantieri dalle 8 alle 12 e dalle 15 alle 19;);

DATO ATTO che risulta necessario imporre una riduzione delle attività cantieristiche edili e similari, al fine di non provocare disturbo alla pubblica quiete, indispensabile per una stagione di villeggiatura;

VISTO l'art. 107, comma 2, del decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA

- **CHE** dal giorno **20/07/2020 al giorno 04/09/2020 nel Centro Storico e nelle località con presenza di attività turistico ricettive (hotel, residence, campeggi, CAV, affittacamere, ecc.) SONO VIETATE LE LAVORAZIONI EDILI E AFFINI idonee a produrre rumore di tipo impattivo che si propaghi, sia all'interno del centro storico, sia all'interno delle attività turistico ricettive circostanti (uso di martelli demolitori, trasporto di macerie e materiali edili, betoniere, picconi, macchinari rumorosi in genere, ecc.).**
- **Che** Per i lavori di giardinaggio e similari compresi nel Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose titolo V : Altre Attività Rumorose, è consentito l'utilizzo di tagliaerba rispettando gli orari previsti ovvero dalle ore 08,00 alle 13 e dalle 15 alle 20,00 nei giorni feriali e dalle ore 09,00 alle 13,00 e dalle 16 alle 20,00 il sabato.
- **CHE** l'uso di battipali e similari è soggetto alle specifiche prescrizioni che verranno impartite dal responsabile dell'ufficio tecnico;
- **CHE**, previa presentazione di un crono-programma, eventuali deroghe per tipo di attività, orari e giorni stabiliti nella presente ordinanza possono essere rilasciate dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, informandone la G.C., per particolari situazioni che verranno valutate di volta in volta e per comprovate necessità inerenti la sicurezza del cantiere, per prevenire pericoli a persone o cose, ovvero a seguito di eventi climatici sfavorevoli;
- **CHE** estratto della presente ordinanza vada citato nei titoli edilizi rilasciati dall'amministrazione comunale, ovvero comunicata nella prima occasione utile ai soggetti che iniziano attività edilizie; committenti ed imprese esecutrici dei lavori;
- **CHE** in caso di violazioni alla presente ordinanza è prevista l'applicazione della relativa sanzione amministrativa da parte del Corpo di Polizia Municipale, nonché l'ordine di cessazione delle attività eseguite, in violazione alle disposizioni contenute nella ordinanza. Salvo quanto previsto per Legge, le sanzioni per le infrazioni alle citate normative saranno quantificate:
 - Per l'esercizio dell'attività lavorativa rumorosa nei giorni e periodi vietati come previsto dall'art. 40 Sanzioni Amministrative del Regolamento Per La Disciplina Delle Attività Rumorose vigente. Il committente è obbligato in solido.

- Per la Ditta, l'Artigiano o chi materialmente esegue l'intervento non consentito e questo sia recidivo si deve procedere all'applicazione della sanzione massima prevista. Il committente è obbligato in solido.
- **CHE** in caso di reiterata violazione delle disposizioni della presente ordinanza potrà essere disposta quale sanzione amministrativa accessoria la sospensione dell'attività di cantiere per un periodo non superiore a sessanta giorni lavorativi.
- **CHE** deroghe ai limiti acustici previsti dal D.P.C.M. 14/11/1997 e, in regime transitorio, dal D.M. 1 marzo 1991 per attività di cantiere possono essere rilasciate solo previo nulla osta rilasciato dall'attività competente;
- **CHE** i soggetti che eseguono pubblici servizi e lavori pubblici, nonché quelli che appartengono all'Amministrazione comunale sono esonerati dal rispetto della presente ordinanza e devono rispettare le prescrizioni contenute negli ordini di servizio ovvero nei programmi di esecuzione approvati e/o stipulati dall'Amministrazione comunale.
- **CHE** in caso di lavori di somma urgenza, indispensabili per prevenire pericoli immediati a persone o cose per i quali non sia possibile richiedere anticipatamente la deroga, l'interessato dovrà avvisare telefonicamente la Polizia Municipale, ovvero anticipare alla stessa a mezzo fax/pec la richiesta con la descrizione sommaria dei lavori che si rendono necessari. Gli addetti della Polizia Municipale, qualora ritengano che non sussestano i presupposti per l'esecuzione dei lavori in deroga alla presente ordinanza, possono immediatamente vietare, con ordine motivato, l'esecuzione dei lavori.
- **CHE** i lavori edili di minore entità per i quali non è richiesto alcun titolo abilitativo edili (SCIA, Cila o Permesso di costruire), che avvengano **senza l'impegno di macchinari rumorosi**, ovvero che non comportino lavorazioni rumorose idonee a produrre rumore di tipo impattante all'interno degli edifici, possono essere eseguiti nei giorni feriali dalle ore 08,00 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 19,00 .
- **GLI** ufficiali ed agenti della polizia municipale sono incaricati del rispetto della presente ordinanza;
- **CHE** copia della presente ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni ed inserita nel sito istituzionale internet.

AVVERTE

A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 07 agosto 1990, in avverso alla presente Ordinanza, in applicazione della Legge 06 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione della Legge, al T.A.R. Toscana entro 60 giorni dalla pubblicazione.

In relazione al disposto art. 37 comma 3 del D.Lgs 285/92, sempre nel termine di 60 giorni, può essere disposto ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali di messa in opera, al Ministro dei lavori Pubblici con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento approvato con DPR n. 495/92

IL RESPONSABILE
BRACCESI PRISCILLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)